

## DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CDA DELL'ADISURC

### Svolgimento elezioni

Le presenti elezioni si svolgeranno, anche in forma telematica, ove la singola Istituzione lo preveda, come segue:

per il collegio Campania 1 dalle ore 9 e fino alle ore 18 del 10 aprile 2018 e dalle ore 9 alle ore 14 dell'11 aprile 2018.

per il collegio Campania 2 dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 5 dicembre 2017, e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 6 dicembre 2017

### Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso entro la data di svolgimento delle elezioni ai seguenti corsi di studio:

Collegio Campania 1

Corsi di laurea triennale o a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università di Napoli Federico II, l'Università Parthenope, l'Università L'Orientale, l'Università Suor Orsola Benincasa,;

Corsi di laurea triennale o a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale attivati presso l'Accademia delle Belle Arti, l'Accademia della Moda limitatamente al corso triennale di Design della Moda;

Corsi di Diploma accademico di I e II livello attivati presso il Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella di Napoli;

Corsi attivati presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università.

L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data del 3.11.2017 agli iscritti ai medesimi corsi di studio indicati per l'elettorato attivo.

Collegio Campania 2

Corsi di laurea triennale o a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università di Salerno, l'Università del Sannio e l'Università della Campania L. Vanvitelli,;

Corsi di Diploma accademico di I e II livello attivati presso il Conservatorio di musica D. Cimarosa di Avellino, il Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno, il Conservatorio di Musica N. Sala di Benevento.

Presentazione liste

Le liste dovranno essere presentate:

Collegio Campania 1- entro le ore 12 del 23 marzo 2018 presso l'Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni studentesche sede della Commissione elettorale centrale, sito in Napoli alla Via G.C. Cortese, 29 Napoli

Collegio Campania 2 entro le ore 12 del 17 novembre 2017 presso l'Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni studentesche sede della Commissione elettorale centrale, sito in Napoli alla Via G.C. Cortese, 29 Napoli

### Elenchi

Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, ogni singola istituzione predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi di studio sopraindicati e ne dà pubblicità sul proprio sito web istituzionale. Entro 5 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre ricorso al rettore delle Università o Istituzione di appartenenza avverso errori ed omissioni degli stessi. Tali organi decidono nei successivi 5 giorni. Gli elenchi definitivi sono depositati presso Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni studentesche dell'Università di Napoli Federico II

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli Atenei e delle Istituzioni, fino alla scadenza del termine per la sottoscrizione delle candidature, al fine di consentire, alla

Commissione elettorale centrale di poter verificare la regolarità delle candidature all'atto della loro presentazione. Gli elettori che formalizzano la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo.

Relativamente all'elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.

### **Liste e candidature**

Gli studenti in possesso dell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati scaricabili dal sito dell'Università Federico II nell'apposita sezione "Elezioni".

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore a 2;

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi, istituzione di appartenenza ed anno di corso cui sono iscritti.

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali di ogni Università / Istituzione, nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.

Le firme devono recare il numero di matricola, cognome, nome, luogo, data di nascita, il corso di studi e relativo anno di iscrizione,

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.

Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.

Ogni lista deve essere depositata, presso l'ufficio della commissione elettorale centrale entro la data indicata, per ciascun collegio, nel decreto di emanazione, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.

La commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.

I candidati che non risultano iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non può essere sostituito.

La commissione elettorale centrale verificata la legittimità delle candidature, stabilisce a seguito di sorteggio pubblico l'ordine nel quale le liste debbano essere indicate nelle schede elettorali.

Dopo la pubblicazione del numero dei seggi, per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo.

I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai presidenti dei rispettivi seggi.

Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla commissione elettorale centrale vengono pubblicate su sito dell'università di Napoli Federico II o e trasmesse alle altre Istituzioni affinché siano rese pubbliche sui rispettivi siti web almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

I candidati che non risultano iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non può essere sostituito.

La commissione elettorale centrale verificata la legittimità delle candidature stabilisce a seguito di sorteggio pubblico l'ordine nel quale le liste debbano essere indicate nelle schede elettorali.

### **Commissioni elettorali locali**

Ogni Università/Istituzione nomina una commissione elettorale locale composta da almeno tre membri, scelti fra il Personale in servizio presso ciascuna sede.

La commissione effettua le operazioni di controllo, verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi della propria sede.

La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

### **Seggi elettorali**

Almeno cinque giorni prima il giorno stabilito le votazioni sono costituiti, con provvedimento di ciascuna Università/Istituzione, uno o più seggi elettorali composti da non meno di tre membri. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono pubblicati sui siti web dell'Università/Istituzione di appartenenza.

### **Schede elettorali e tabulati**

Le schede elettorali sono predisposte a cura delle singole Istituzioni secondo un modello tipo indicato dall'Università Federico II, dopo la definizione del numero progressivo delle liste che devono essere riportate nelle schede.

I tabulati degli aventi diritto al voto sono invece predisposti direttamente dalle singole Istituzioni.

### **Operazioni di voto**

Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti. Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali:

- carta di identità o altro documento equivalente;
- patente di guida;
- passaporto;

In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta una penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza. Espresso il proprio unico voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario.

### **Operazioni di Scrutinio**

Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale locale che dopo aver redatto il verbale definitivo con i risultati elettorali li trasmette a sua volta alla Commissione elettorale Centrale.

### **Formazione delle graduatorie finali e proclamazione degli eletti**

La Commissione Elettorale Centrale, per ciascuna tornata elettorale, provvede a collazionare gli atti di ogni sede e constata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti i verbali delle commissioni elettorali locali, in base al contenuto degli stessi, controlla la regolarità delle operazioni elettorali. La Commissione provvede a proclamare eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista. Ai risultati elettorali si perviene con la seguente modalità (metodo d'hondt):

per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;

per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;

la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente.